

Vacchelli, relatore. La proposta del ministro sarebbe di mantenere la dizione dell'articolo 42 qual'è nella legge vigente.

L'articolo della legge attuale dice così :

« Gli ufficiali del Genio civile non possono prendere nessuna ingerenza in servizio di privati, Società, Comuni ed altri Corpi morali, nè accettare delegazioni dai tribunali senza una speciale autorizzazione del ministro dei lavori pubblici.

« Ugual autorizzazione è necessaria per qualsiasi servizio da prestarsi all'estero. »

Fin qui la legge attuale. Si aggiungerebbe: « L'autorizzazione non potrà concedersi se non in casi eccezionali e secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento. »

Siccome il ministro ha manifestato l'intenzione ed il proposito di formare il regolamento con tali restrizioni, per le quali sarebbero raggiunti gli scopi che la Commissione generale del bilancio si è proposta nel presentare la sua formola alla Camera, io credo che si potrebbe accettare la proposta del ministro; e raccomanderei all'onorevole Brunicardi di consentirvi anche per sua parte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunicardi per una dichiarazione.

Brunicardi. Io non ho alcuna difficoltà di accettare la nuova formola, che per dir la verità è più larga della mia.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guerci per una dichiarazione.

Guerci. L'articolo 42, proposto prima dalla Commissione del bilancio, così come è stampato nella relazione, lo faccio mio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casana per una dichiarazione.

Casana. Dichiaro di votare la proposta fatta dal ministro, nella fiducia che, nel formulare il regolamento, egli voglia mettere tali disposizioni per cui non si possa ripetere il caso di funzionari del Genio civile i quali si prestino ad opere in favore di privati o società private contro l'opera di altri funzionari, i quali adempiono il loro mandato come funzionari governativi.

Genala, ministro dei lavori pubblici. È evidente!

Presidente. Dò lettura del nuovo articolo come sarebbe stato proposto dalla Commissione, d'accordo col ministro:

« Gli ufficiali del Genio civile non possono prendere nessuna ingerenza in servizio di privati, Società, Comuni, o di altri Corpi mo-

rali, nè accettare delegazioni dai tribunali, senza una speciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

« Tale autorizzazione è necessaria per qualunque servizio da prestarsi all'estero.

« L'autorizzazione non potrà concedersi se non in casi eccezionali e secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento. »

L'onorevole Guerci, alla sua volta, fa suo l'articolo della Commissione, intorno a cui si è discusso, che è concepito così:

« Gli ufficiali del Genio civile non possono accettare delegazioni dai tribunali, nè prendere alcuna ingerenza in servizio di Società o di privati, e nemmeno di Provincie e Consorzi se non in quanto è disposto dall'articolo seguente. »

Vacchelli, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Vacchelli, relatore. Se non ho male udito, dalle parole dell'onorevole Guerci mi è parso trasparisse il pensiero che egli pure riconoscesse che, in qualche caso eccezionale, potesse essere autorizzato un ufficiale del Genio civile a prestare l'opera sua a Comuni o Corpi morali. Io credo che il caso dovrebbe essere veramente eccezionale; e senza dubbio una delle condizioni speciali per concedere questa autorizzazione dovrebbe esser quella che fosse bene accertato che si tratti di un affare fuori del circondario in cui ha un'azione giurisdizionale l'impiegato, affinché non vi sia pericolo di contrasti morali.

E siccome possiamo esser certi che il ministro, nel regolamento che farà, introdurrà tali limitazioni, vorrei pregare l'onorevole Guerci di non insistere nella sua proposta e di confidare nell'opera del ministro e nelle prescrizioni speciali che saranno messe nel regolamento.

Presidente. L'onorevole Guerci mantiene la sua proposta?

Guerci. Sì.

Presidente. Essendo questo un emendamento alla proposta ultima della Commissione, metterò prima in votazione la proposta dell'onorevole Guerci.

(Dopo prova e controprova, la proposta dell'onorevole Guerci è respinta, ed è approvato l'articolo concordato col ministro).

Viene ora l'articolo 43. « Gli ufficiali del Genio civile possono con decreto ministeriale, essere distaccati temporaneamente